SENT. NR. 49/2025/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI	PRESIDENTE RELATORE
Marco CATALANO	CONSIGLIERE
Sergio Antonio PRESTIANNI	REFERENDARIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio – iscritto al **n. 46406** del registro di segreteria – promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

-**Esposito Anna**, nata a Napoli il 6/01/1984, codice fiscale SPSNNA84A6F839H, residente a Rimini (RN) viale Stoccolma n. 21, in qualità di legale rappresentante della Corona Gestione Alberghi s.r.l.s., con sede legale a Rimini (RN), in

- **Corona Gestione Alberghi s.r.l.s**., partita Iva 04511570402, con sede legale a Rimini, in Viale Antonio e Leonida Valentini n.11, p.e.c. coronagestione@pec.cgn.it.

Visto l'atto di citazione, emesso il 7 ottobre 2024 e ritualmente notificato;

Udita alla pubblica udienza del **19 febbraio 2025** la relazione del Presidente di sezione, dott. Vittorio Raeli;

Udito, altresì, il Procuratore regionale, nella persona del Pres. Sez. dott.

Claudio Chiarenza, il quale si è riportato all'atto di citazione, chiedendone l'accoglimento;

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione, in epigrafe indicato e ritualmente notificato, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio la società Corona Gestione Alberghi s.r.l.s. e la Sig.ra Esposito Anna, nella sua qualità di legale rappresentante della predetta società, per sentirsi condannare al pagamento in solido, in favore del Comune di Rimini, della somma complessiva di **euro 11.191,00** (**undicimilacentonovantuno/00**) ovvero nella misura diversa che questa Corte riterrà di applicare a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria dall'avvenuto depauperamento dell'amministrazione danneggiata fino alla pubblicazione della sentenza e agli interessi legali fino all'effettivo pagamento, con condanna alle spese di giudizio.

Espone il P.M. che è stato aperto il fascicolo istruttorio **n. I02857/2023** a carico della Sig.ra **Anna Esposito**, amministratore unico e legale rappresentante della società Corona Gestione Alberghi s.r.l.s. con sede legale in Rimini, Viale Antonio e Leonida Valentini 11, per l'omesso versamento al Comune di Rimini dell'imposta di soggiorno, riscossa dai clienti delle strutture alberghiere, indicate nelle dichiarazioni periodiche.

Il Comune di Rimini (V. doc. n. 1 dell'elenco della Procura regionale) ha segnalato l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno dell'intero anno 2022 dovuta dall'Albergo Moroni, Viale Imperia, n. 29, e da Albergo Lexington, Viale Biella, n. 5.

Il medesimo Comune aveva notificato alla Società due avvisi di accertamento

aventi ad oggetto la maggiore imposta dovuta e non versata per tutto il 2022 dalle strutture sopra citate: a) avviso di accertamento n. 19/2023 per il pagamento di **euro 7.600,00** (**settemilaseicento/00**) a titolo di maggiore imposta di soggiorno dovuta dall'Albergo Moroni per il 2022; b) avviso di accertamento n. 31/2023 per il pagamento di euro **3.591,00** (**tremilacinquecentonovantuno/00**) a titolo di maggiore imposta di soggiorno dovuta dall'Albergo Lexington per il 2022.

L'imposta dovuta veniva determinata incrociando i dati delle dichiarazioni trimestrali presentate dal legale rappresentante della società con i dati delle presenze comunicati al Ministero dell'Interno ex art. 109, comma terzo, TULPS (RD n. 773/1931), resi disponibili da quest'ultimo ai sensi dell'art. 13-quater, co. 2, d.l. n. 34/2020.

In proposito, risulta dagli atti impositivi che l'Albergo Lexington aveva dichiarato **n. 1217** pernottamenti imponibili quando dai dati della Questura ne risultavano **n. 2.890**; l'Albergo Moroni aveva dichiarato **n. 1.748** pernottamenti imponibili risultandone invece **n. 3.047.**

Da quanto risulta agli atti, le richieste di pagamento per la totalità delle somme sopra indicate sono rimaste ineseguite.

Con invito a dedurre del 21/3/2024 (doc. n. 5), notificato alla predetta società il 22.3.2024 (doc. n. 6) ed alla Sig.ra Esposito il 2/04/2024 (doc. n. 8) la Procura regionale rendeva noti gli elementi essenziali del fatto in contestazione, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il contributo causale alla sua realizzazione. L'invito precisava la facoltà per i destinatari di presentare deduzioni difensive, nonché di chiedere l'esame delle fonti di prova e di essere sentiti personalmente.

Il legale rappresentante della Società, in risposta all'invito a dedurre, con pec del 23/03/2024 ha precisato di non sapere che gli ospiti della struttura andavano registrati con la modalità " turismo" e che, pertanto, ad essi andava applicato il tributo.

Gli odierni convenuti, pur essendo edotti delle contestazioni di addebito che sono state a loro mosse, non si sono costituiti in giudizio.

Ritenuto in

DIRITTO

Deve dichiararsi, preliminarmente, la contumacia dei convenuti, ricorrendo le condizioni di legge.

Nel merito, la domanda è pienamente fondata.

La condotta omissiva in esame integra gli estremi dell'illecito amministrativo tale da causare un pregiudizio al Comune di Rimini, quantificabile in base alla somma incassata dal gestore dai clienti della struttura e non riversata al medesimo Comune.

L'art. 4, co. 1, d.lgs. n. 23/2011 attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire e disciplinare con proprio regolamento il procedimento relativo alla riscossione e riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno dovuta dagli ospiti delle strutture turistico-ricettive situate nel territorio dei medesimi Comuni. Con deliberazione n. 61 del 03/12/2020 il Consiglio comunale di Rimini ha approvato il vigente regolamento sull'imposta di soggiorno, in vigore dal 1/02/2021.

L'art. 3, co. 5 del citato regolamento comunale dispone che "*sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale*

(...)". Il successivo art. 6 prevede che il gestore della struttura ricettiva è responsabile degli adempimenti strumentali alla riscossione del tributo, rilasciandone quietanza ai clienti, riversando al Comune le somme riscosse entro il sedicesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre di riferimento. Il medesimo gestore deve presentare la dichiarazione periodica trimestrale recante le informazioni necessarie per la determinazione del tributo.

Le somme riscosse dal gestore direttamente dai clienti della struttura hanno natura pubblica. In quanto tali, le stesse sono di proprietà dell'Ente territoriale che ha il diritto di acquisirle nella propria cassa con i tempi e le modalità disciplinate dal regolamento, mentre il gestore della struttura le riscuote per conto e nell'interesse del Comune. Pertanto, sussiste un "rapporto di servizio" essendovi una relazione funzionale tra il Comune ed il titolare della struttura ricettiva che, in forza di un atto normativo regolamentare, si inserisce nel procedimento di riscossione e versamento del tributo all'Ente pubblico titolare delle somme. Come affermato in giurisprudenza, "*si instaura un rapporto di servizio che prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate che devono qualificarsi attività accessorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente, da tenere ben distinte dall'obbligazione tributaria*" (Corte dei conti, Sez. Seconda centrale d'appello, sent. n. 34/2024).

L'omesso versamento di quanto riscosso a titolo di imposta di soggiorno costituisce, pertanto, un illecito erariale con il radicamento della giurisdizione della Corte dei conti (Sezione Seconda giur. Centrale d'appello, sent. n. 34/2024 citata; Id. sent. n. 109/2024).

Quanto all'elemento soggettivo, dagli atti risultano in modo evidente le

omissioni commesse dall'amministratore unico e legale della Società congiuntamente convenuta in giudizio. Essi, infatti, non potevano non avere consapevolezza di violare degli obblighi di legge e, quindi, di recare danno all'erario nei termini sopra indicati. Depongono a favore di tale conclusione talune circostanze del caso concreto, quali: la macroscopica difformità tra la condotta *standard* richiesta e quella seguita dal soggetto agente; la chiarezza ed inequivocabilità del regolamento comunale; la piena e completa disponibilità dei dati relativi all'imposta dovuta (e non versata), in quanto venivano regolarmente presentate le dichiarazioni trimestrali. Poiché ciò attesta la volontarietà della condotta, vi è l'elemento soggettivo del dolo.

Sussiste responsabilità solidale, quindi, tra la società **Corona Gestione Alberghi s.r.l.s**. ed il suo legale rappresentante ed amministratore **Sig.ra Anna Esposito** quanto all'obbligazione risarcitoria nei confronti del Comune di Rimini in ragione del rapporto di immedesimazione organica esistente (cfr. Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, sent. n. 26/2024).

L'imposta di soggiorno non versata, di cui si chiede la condanna al pagamento in solido, ammonta complessivamente ad **euro 11.191,00** (**undicimilacentonovantuno/00)**.

Alla somma così determinata si aggiungono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei singoli inadempimenti e fino alla data di deposito della presente sentenza, e sulla somma così determinata gli interessi legali fino al dì dell'effettivo soddisfo.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, anch'esse in solido.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, accoglie la domanda in epigrafe indicata e, per l'effetto

CONDANNA

la società **Corona Gestione Alberghi s.r.l.s**. e la Sig.ra **Anna Esposito**, nella sua veste di amministratore unico e legale rappresentante, come sopra generalizzati, al pagamento in solido, in favore del Comune di Rimini, della somma complessiva di **euro 11.191,00** (**undicimilacentonovantuno/00**), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei sensi indicati in motivazione, nonché al pagamento delle spese di giustizia del presente giudizio, che si liquidano in euro 70,80 (euro settanta/80), il tutto in solido tra loro.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio, in data 19 febbraio 2025.

IL PRESIDENTE RELATORE

(Vittorio Raeli)

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 12 maggio2025

p. Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Lucia Caldarelli)

f.to digitalmente